



Assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia

Passaggio all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia

In qualità di persone assicurate domiciliate in Svizzera, a determinate condizioni avete il diritto di passare dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia (assicurazione collettiva) all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia (assicurazione individuale) dell'Assicurazione dei mestieri. Questo diritto si applica senza nuovo esame dello stato di salute.

Potete passare all'assicurazione individuale se

- **uscite dalla cerchia delle persone assicurate;**
- **siete considerati disoccupati ai sensi dell'art. 10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione;**
- **il contratto d'assicurazione termina e non viene proseguito presso un altro assicuratore.**

L'essenziale in breve

Termine per il passaggio

Il diritto di passaggio deve essere fatto valere entro 3 mesi dall'uscita dalla cerchia delle persone assicurate, dalla fine del contratto d'assicurazione o dalla fine della riscossione delle prestazioni.

Condizioni dell'assicurazione individuale

Diritto

Sussiste un diritto alla copertura assicurativa nell'ambito delle prestazioni finora assicurate. Sono determinanti le disposizioni e le tariffe dell'assicurazione individuale e l'età al momento dell'adesione all'assicurazione collettiva presso l'Assicurazione dei mestieri.

Salario assicurabile

L'ultimo salario assicurato dell'assicurazione collettiva funge da base per il salario assicurabile nell'assicurazione individuale. Esso non può superare la perdita di guadagno ai sensi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Periodo d'attesa

Il periodo d'attesa può essere ridotto a 30 giorni per ogni caso di malattia. Ciò è consigliato alle persone disoccupate.

Inizio dell'assicurazione individuale

L'assicurazione individuale inizia

- all'uscita dalla cerchia delle persone assicurate il giorno successivo alla fine della copertura assicurativa dell'assicurazione collettiva;
- in caso di malattia in corso, un giorno dopo la fine della riscossione delle prestazioni.

Fine dell'assicurazione individuale

L'assicurazione individuale termina

- con l'assunzione di un nuovo impiego e il passaggio all'assicurazione collettiva del nuovo datore di lavoro;
- con il raggiungimento dell'età di riferimento AVS;
- con il trasferimento del domicilio all'estero.

Esclusione del diritto di passaggio

Non sussiste alcun diritto di passaggio, tra l'altro:

- in caso di cambiamento d'impiego e passaggio all'assicurazione collettiva del nuovo datore di lavoro;
- per le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 3 mesi e per il personale ausiliario impiegato occasionalmente (da CGA 01.2025);
- se il rapporto di lavoro termina durante il periodo di prova (da CGA 01.2025);
- a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento AVS;
- in caso di cessazione dell'attività lucrativa;
- per le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia (da CGA 01.2025);
- una volta esaurita la durata delle prestazioni previste dal contratto collettivo.

È fatto salvo il diritto di passaggio per le persone disoccupate ai sensi dell'art. 10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Si applicano le condizioni generali d'assicurazione (CGA) dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che sono valide per il vostro contratto collettivo al momento del vostro passaggio. Edizione Luglio 2025.



È possibile iscriversi per la continuazione della copertura assicurativa utilizzando il formulario online «**Richiesta di offerta per il passaggio all'assicurazione individuale di indennità giornaliera in caso malattia**».

assicurazioneedemestieri.ch/servizio/passaggio-assicurazione-individuale-indennita-giornaliera-in-caso-malattia/

Esempio di premio

Persona con figli a carico:

- salario annuo CHF 80'000.-
- indennità giornaliera CHF 175.35 (80% del salario annuo/365 giorni)
- periodo d'attesa di 30 giorni

Età d'entrata Premio annuo in CHF

Età d'entrata	Premio annuo in CHF
30	4 743.20
35	5 365.70
40	6 070.60
45	6 868.45
50	7 771.50
55	8 793.80